COMMISSIONE V

DIFESA

CXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano. (2554) 821

PRESIDENTE. 821, 824, 825, 826, 828, 829, 830
PIETROSANTI, *Relatore* 821, 824, 825, 828, 829
VALANDRO GIGLIOLA 824, 825
CARRON 825, 826, 827, 828, 829
CUTTITTA 825
ORLANDO 826
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 826, 827, 828, 829
PAGLIUCA 826, 827
ROVEDA 827, 829
COPPI ALESSANDRO 827, 828
CARIGNANI. 827, 828, 829
DAL POZZO 830

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano. (2554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Pietrosanti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIETROSANTI, *Relatore*. Il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire vuole riparare, sia pure con ritardo imputabile alla lentezza burocratica che affligge ancora l'Italia e alla disorganizzazione succeduta alla dolorosa e deprecata sconfitta subìta, ad una situazione economica nella quale si son venuti a trovare i nostri connazionali che prestavano la loro opera di lavoratori nelle nostre ex colonie, e in territori stranieri occupati.

Occorre inquadrare i fatti presi in esame da questo disegno di legge, nel ricordo dei tempi decorsi, soprattutto, tenendo conto del precipitare fulmineo degli eventi, per cui provvedimenti legislativi, che avrebbero dovuto legittimare situazioni createsi in seguito a disposizioni adottate con carattere di urgenza, furono sospesi mentre erano in corso di emanazione e non poterono, quindi, andare in vigore.

È noto che, nei varî settori nei quali operavano le nostre truppe, si trovavano anche ditte private che procedevano a lavori di estrazione, di trasporti, di costruzioni stradali o edili, collegati alle attività delle nostre forze armate. Avvenne che, allo scopo di disciplinare ed assicurare la mano d'opera occorrente per il periodo di lavoro ritenuto necessario, i varî comandi superiori interessati emisero appositi bandi con cui, in un primo momento,

mobilitarono il personale dirigente e operaio dipendente dalle ditte private, vincolandolo con un provvedimento di militarizzazione avente efficacia solamente ai fini penali e disciplinari.

Tale mobilitazione e tale militarizzazione, però, rimasero allo stato di dichiarazione, per così dire, allo stato di fatto, in quanto non furono seguite dalle prescritte ordinanze, appunto per il fulmineo precipitare degli eventi, e quindi, quando i territori in cui erano dislocate le predette ditte private con le loro maestranze furono occupati dagli alleati, il personale civile subì un diverso trattamento, a seconda del settore in cui si era venuto a trovare al momento dell'occupazione.

Così avvenne che, mentre i lavoratori di stanza in Africa Settentrionale, salvo una piccola aliquota, dopo un interrogatorio subìto ad opera delle autorità alleate, furono lasciati liberi, vincolati semplicemente sulla parola, e poterono anche occuparsi liberamente per loro conto in altri lavori, i lavoratori dipendenti dalle ditte operanti al seguito delle nostre forze armate in Africa Orientale, furono catturati e rinchiusi in campi di concentramento con il trattamento di veri e propri prigionieri di guerra. E, come è noto, solo dopo anni di dolorosa prigionia essi poterono far ritorno in patria.

Rientrati in patria, questi lavoratori, convinti che dalla propria posizione dovessero derivare oltre ai doveri anche alcuni diritti — e fra questi quello di essere considerati ad ogni effetto quali prigionieri di guerra —; richiesero lo stesso trattamento economico che competeva ai veri e propri prigionieri di guerra. E tale convinzione era rafforzata non soltanto dal fatto di essere stati considerati prima mobilitati e poi militarizzati, ma anche dal fatto di essere stati considerati dalle forze occupanti quali veri e propri prigionieri di guerra. Inoltre, al momento dello sbarco in Italia, insieme ai soldati prigionieri di guerra ed ai civili direttamente dipendenti dall'amministrazione militare e quindi regolarmente militarizzati, essi venivano diretti ai centri alloggio che, senza distinzioni di sorta, concessero anticipazioni sugli assegni di prigionìa oscillanti tra le lire mille e le lire diecimila, fatto questo che fu considerato logico e naturale in quanto gli interessati non potevano assolutamente sospettare che la loro posizione non fosse più che regolare.

E, invece, grande meraviglia suscitò negli interessati l'apprendere successivamente che la mobilitazione e la militarizzazione che erano state loro applicate avevano avuto una vita fittizia, non essendo state seguite dalle prescritte ordinanze, ed erano state subìte di fatto, con tutti i rischi e le possibili sanzioni che lo stato di militarizzazione comporta, senza, per altro, la contropartita di un'efficace tutela dei diritti derivanti dallo stato predetto. Dal che sarebbe addirittura scaturito che i rimpatriati dall'Africa Settentrionale (quella piccola aliquota di cui ho parlato) e gli altri di altri settori, che avevano percepito all'atto del loro rimpatrio il novanta per cento degli assegni, avrebbero dovuto restituirli, mentre quelli rimpatriati dall'Africa Orientale avrebbero dovuto restituire i modesti acconti ricevuti, ove li avessero ricevuti. Il tutto per la fatalità di una mancata possibilità di mandare in vigore delle norme giuridiche predisposte, che avrebbero dovuto perfezionare e legittimare gli ordini dati di urgenza dai comandi superiori dislocati fuori del territorio nazionale, ordini ai quali i detti comandi erano stati autorizzati, proprio in vista delle susseguenti norme regolatrici, dal punto di vista giuridico, dello stato di fatto che si veniva a creare.

Non è chi non veda, onorevoli colleghi, quanto ingiusto sarebbe il fare sopportare al predetto personale il carico di una situazione da esso subìta, creatasi non per sua colpa, ma per una iniziativa autorizzata e resa necessaria da ragioni belliche.

Iniquo sarebbe, inoltre, non far derivare dai predetti due provvedimenti i diritti da essi scaturenti e, molto di più, il richiedere, dopo mesi di sofferenze e di privazioni nei campi di prigionia, il rimborso di quanto anticipato, come trattamento economico, e già percepito. Se, insomma, gli eventi non avessero precipitato, non v'è dubbio che il personale di cui ci occupiamo sarebbe stato parificato e assimilato a tutti gli effetti agli altri militarizzati, e cioè al personale direttamente dipendente dall'Amministrazione militare, giusta l'articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123. È da tener conto ancora, come ho detto, che il Ministero della guerra stesso aveva autorizzato i competenti comandi militari territoriali a corrispondere agli interessati, che si agitavano, una congrua anticipazione sugli assegni, in attesa di un provvedimento che sanasse le varie situazioni delle quali ho parlato. Detta anticipazione fu corrisposta ai lavoratori reduci dai campi di concentramento dell'Africa Settentrionale, della Jugoslavia, dell'Albania, della Russia, della Balcania. Quando più tardi arrivarono gli operai dalla prigionia dell'Africa Orientale

non si poté provvedere per loro per mancanza di fondi.

Ora, bisognava, una buona volta, regolare la posizione generale, nel senso che occorreva sancire il diritto, per tutti indistintamente i lavoratori reduci da qualunque settore operativo al di là delle frontiere nazionali e dalle ex colonie italiane, a percepire gli assegni dovuti anche se essi lavoratori erano stati mobilitati soltanto di fatto. Fu così che, dopo lunghe trattative iniziate dall'allora ministro della guerra, con l'intesa del Ministero del tesoro e di quello dell'Africa italiana, si è potuto finalmente procedere alla formulazione di questo disegno di legge che è sottoposto al nostro esame.

Io non so, onorevoli colleghi, quale vantaggio economico, oggi, a distanza di anni, deriverà agli interessati, e se essi non debbano pensare, di fronte all'attuale svilimento della moneta, più ad una beffa, sia pure involontaria, dello Stato, che non ad un beneficio. Penso che ben poca cosa saranno le somme che verranno a percepire gli interessati, ad integrazione di quanto ricevuto. Ma di chi la colpa? Della fatalità delle cose umane e del disordine che è derivato dalla immane catastrofe che ha colpito la patria.

Il presente disegno di legge, quindi, va considerato non tanto dal punto di vista del beneficio economico che conseguiranno gli interessati, ma come uno dei tanti rimedi necessari ed atti a riportare l'ordine, e soprattutto va riguardato come necessità di una affermazione di principio, come necessità di sanare situazioni di fatto non seguite da norme di diritto che leggi preordinate, ma non emanate, avrebbero dovuto sancire.

Non bisogna quindi soffermarsi troppo sulla portata economica, ma occorrerà valutare il significato morale di questo disegno che si inserisce tra i varî provvedimenti di riordinamento delle cose militari e di riaffermazione di principî, specie di quelli di giustizia, che la nostra onorevole Commissione ha sempre seguiti, soppesati ed affermati con vigile ed umana sensibilità e alto senso giuridico.

E, d'altra parte, in mancanza dell'approvazione di questo disegno di legge, che tende agli scopi enunciati, la posizione di coloro che hanno percepito gli acconti di cui ho parlato risulterebbe irregolare, e, pertanto, gli interessati dovrebbero restituire le anticipazioni ricevute e che, allora, erano eque, perché la moneta non era svalutata, e proporzionate a quanto sarebbe loro spettato se la legge che li avrebbe dovuti assimilare ai militarizzati avesse avuto modo e possibilità di essere promulgata, in quanto indebitamente percette, non essendo autorizzate da una apposita legge.

Non sarebbe stata opportuna, per altro, una legge che avesse semplicemente regolarizzato ciò che era stato, assolvendo dalla restituzione chi aveva ricevuto anticipi, qualunque ne fosse stato l'ammontare, in quanto una sanatoria del genere non sarebbe stata consona ai principî generali di diritto e di giustizia e avrebbe deluso tutti, sia coloro che attendono ancora il complemento del 10 per cento ritenuto ed a loro ancora dovuto, sia quei reduci che attendono un trattamento pari agli altri.

Né, giuridicamente, è pensabile alla possibilità di una rivalutazione delle somme che verranno date a complemento o delle somme che verranno date *ex integro*, in quanto si tratta di sancire oggi un diritto e non di riconoscerne uno precedentemente stabilito e, quindi, eventualmente rivalutabile.

Ne consegue che il rapporto con l'amministrazione militare del personale operaio dipendente da ditte private non può essere considerato che come uno pseudo rapporto, comunque precario e indiretto; sicché la sanzione di esso, che si effettuerà a mezzo della approvazione di questo disegno di legge, è quanto di massimo può essere fatto.

Ciò premesso, non mi rimane che soffermarmi brevemente ad illustrare i singoli articoli, aggiungendo alla relazione che accompagna lo stesso disegno di legge qualche notizia assunta direttamente.

L'articolo 1 ha voluto limitare la corresponsione degli assegni al solo personale civile, già dipendente da ditte private che hanno eseguito lavori e servizi connessi con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano, militarizzato ai soli fini penali e disciplinari, che sia stato internato in campi di concentramento. Si sono voluti, così, escludere coloro che non abbiano subìto una vera e propria prigionia e che abbiano potuto occuparsi in qualche altro modo.

Sono stati fissati, in detto articolo, dei limiti al periodo di tempo per il quale si ha diritto agli assegni, e che è quello di cattività accertata, sino alla data del 19 maggio 1947 e non oltre.

A quella data, infatti, si riferiscono gli ultimi e definitivi rimpatri anche dall'Africa Orientale.

Con l'articolo 2 si fissano i criteri ed i limiti da seguire nella liquidazione del trattamento economico concesso al personale che beneficerà del provvedimento. Il personale

predetto viene equiparato a gradi militari, a seconda delle funzioni esplicate presso le ditte private dalle quali dipendeva.

Con l'articolo 3 si vuole escludere una sanatoria per i connazionali lavoratori che percepirono assegni di prigionia non avendone diritto, e in tanto li conseguirono in quanto alcuni distretti militari, interpretarono erroneamente le disposizioni ministeriali che tendevano a favorire coloro che avevano subìto la obbligatoria permanenza in veri e propri campi di prigionia e non coloro che erano stati trattenuti, come quelli in Africa Settentrionale, vincolati sulla parola i quali, in genere, avevano potuto occuparsi in altri lavori. Per costoro, infatti, manca ogni e qualunque causa e ragione che possa legittimare il beneficio economico indebitamente percepito. Si sanano, invece, opportunamente, i pagamenti effettuati solo per coloro che stettero in campo di concentramento e limitatamente al periodo di detenzione accertato.

L'articolo 4 sancisce il diritto al trattamento economico previsto dalla presente legge, per il personale di cui all'articolo 1, deceduto dopo la cattura o disperso. Vengono fissate le date limite, massime, del 28 febbraio 1947 e del 30 luglio 1946, in conformità alle norme fissate dal Ministero della difesa, per porre termine allo stato di incertezza esistente circa la posizione dei militari scomparsi, pur essendo cessate da lungo tempo le ostilità.

La formulazione dell'articolo 4 suona, a mio avviso, in modo un poco inusitato. Infatti, dire che il personale deceduto ha diritto al trattamento economico non mi pare logico. Chi è deceduto, non avendo più personalità fisica, non ha possibilità di vantare diritti e, pertanto, ritengo che si debba adottare altra dizione; perciò propongo la seguente formulazione dell'articolo: « Al personale di cui all'articolo 1 disperso o deceduto dopo la cattura succedono gli eredi nel diritto al trattamento economico previsto dalla presente legge e dovuto dal momento della cattura a quello della morte accertata o a quello della dichiarazione della irreperibilità, e comunque non oltre la data del 28 febbraio 1947 per i militarizzati scomparsi nello scacchiere balcanico, e non oltre il 30 luglio 1946 per i militarizzati dispersi in altri scacchieri operativi. È riservato agli aventi diritto a titolo successorio ogni eventuale loro ulteriore titolo a liquidazione, assegni di pensioni di guerra secondo le norme vigenti ».

Oppure: « Gli eredi del personale di cui all'articolo 1 deceduto dopo la cattura, gli eredi dei dispersi hanno diritto a succedere al trattamento economico previsto dalla presente legge fino alla morte accertata del *de cujus* o della dichiarazione di irreperibilità del dante causa, e comunque sino a non oltre... (ecc.) ».

L'articolo 5 si addentella ad un certo articolo 36, comma *b*) del contratto di lavoro, obbligatorio, vigente a quell'epoca, con cui veniva fatto obbligo alle ditte private, che trasferivano i propri dipendenti oltre il territorio nazionale, di depositare, a garanzia del rimpatrio di questi, le somme necessarie per il loro ritorno sia d'imbarco che di treno sino al paese di residenza, presso gli uffici di Commissariato per le emigrazioni e colonizzazioni o presso designati istituti bancari. Queste somme, per effetto del decesso o della dispersione del personale predetto, sono rimaste congelate presso gli uffici e gli istituti menzionati, e pertanto l'articolo 5 dispone che le amministrazioni militari le recuperino per versarle in entrata del Tesoro.

L'articolo 6, infine, provvede al carico della spesa dei previsti occorrenti 200 milioni per l'integrazione dell'indennità dovuta agli interessati, facendone addebito per metà al Ministero dell'Africa italiana, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1951-52 e per il resto ponendolo a carico del Ministero della difesa con riduzioni di pari importo al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa dello stesso ministero per lo stesso esercizio 1951-52.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, tenendo conto, come ripeto, non tanto della eventuale lievità del beneficio che ne trarranno ancora gli interessati o i loro eredi o aventi causa, ma soprattutto dell'alto valore morale dei principî di giustizia e di diritto che con questo provvedimento si sanciscono.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALANDRO GIGLIOLA. Potrei conoscere l'entità di questi assegni?

PIETROSANTI, *Relatore*. Ho tentato anche io di conoscere l'entità della somma che gli interessati verranno a percepire, ma non è facile fare il calcolo, perché ancora non si può stabilire il numero di coloro che beneficeranno del provvedimento. Comunque, si è ritenuto che 200 milioni saranno più che sufficienti; in ogni caso, si potrà sempre provvedere successivamente con ulteriori provvedimenti.

VALANDRO GIGLIOLA. Io desidero conoscere la somma che spetta al singolo, non tutta la somma che verrà erogata.

PIETROSANTI, *Relatore*. Tutti sono stati equiparati ai diversi gradi militari agli effetti di questo trattamento economico, quindi basta confrontare le tabelle dei militari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« I personali civili, già dipendenti da ditte ed organizzazioni private incaricate, in zona di operazioni fuori del territorio metropolitano, di lavori e di servizi connessi alle operazioni militari, nei confronti dei quali sia stata disposta dall'autorità competente la militarizzazione ai soli fini penali e disciplinari e che, per aver operato in zona di operazioni alle dipendenze dirette od indirette dell'autorità militare, abbiano subito la captività in campi di concentramento delle Nazioni Unite, o comunque fuori del territorio nazionale e delle ex colonie italiane, hanno diritto, per il periodo di captività e fino alla data di rimpatrio, ma comunque non oltre il 19 maggio 1947, ai seguenti assegni nella misura in vigore nell'indicato periodo di tempo, e per il grado militare cui sono equiparati ai sensi del successivo articolo 2:

stipendio o paga;

aggiunta di famiglia o indennità di carovita;

soprassoldo coloniale o assegno speciale giornaliero previsti per le rispettive zone di operazioni;

soprassoldo di operazioni;

indennità militare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Ai fini del trattamento economico di cui al precedente articolo 1 l'equiparazione di rango al grado militare dei personali civili, secondo la qualifica rivestita, è stabilita come appresso:

Dirigenti:

titolare, amministratore delegato — *Capitano;*

direttore, procuratore — *Tenente;*

Impiegati:

direttori di officine — *Sottotenenti;*

ragionieri — *Id.;*

capi servizio — *Id.;*

capi movimento; *Id.;*

aiuti e qualifiche corrispondenti — *Id.;*

capi magazzinieri — *Id.*

Operai:

capi officine — *Maresciallo ordinario;*

magazziniere, capi operai, operai specializzati e autisti — *Sergente;*

manovali — *Soldato* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« I pagamenti già effettuati, a titolo di assegni di prigionia, da parte dell'Amministrazione militare italiana, ai connazionali civili già dipendenti dalle ditte ed organizzazioni private indicate all'articolo 1, poi catturati dalle Forze armate delle Nazioni Unite e rinchiusi in campi di concentramento provvisori, sono sanzionati soltanto per il periodo di detenzione accertata ».

CARRON. Propongo di sopprimere l'ultima parte, e precisamente le parole « soltanto per il periodo di detenzione accertata ». Probabilmente si tratta di gente molto povera e, se non sarà in grado di dimostrare che è stata internata, dovrà restituire quanto ha avuto di anticipo: perché? Bisogna rendersi conto che è difficile oggi, nel 1952, a tanti anni di distanza, dimostrare dove e quando si è stati internati.

Per chiarire, chiedo la soppressione per queste due ragioni: 1°) perché ritengo che oggi, nel 1952, sia un po' difficile per quei disgraziati dimostrare quale sia stato il periodo effettivamente trascorso in prigionia; 2°) perché, essendo state corrisposte al massimo diecimila lire — lo dice la relazione —, trattandosi di gente molto povera, non mi sembra opportuno far restituire quel denaro, di cui forse neppure potrà disporre.

PIETROSANTI, *Relatore*. Il periodo di cattività è stato già accertato per tutti, perciò non è più necessaria alcuna indagine. Ugualmente sono conosciuti i dati relativi ai morti ed ai dispersi. Perciò, non essendovi possibilità di equivoci o di dubbi, ritengo inutile l'emendamento soppressivo.

CUTTITTA. Ma vi è sempre gente che deve restituire...

PIETROSANTI, *Relatore*. Dovranno fare delle restituzioni soltanto coloro che, essendo stati in Africa Settentrionale ed avendo perciò avuto la possibilità di occuparsi in altri

lavori, hanno percepito indebitamente gli assegni di prigionia. Tutti gli altri, invece, dovranno ricevere, a complemento di quanto già percepito, ancora un dieci per cento.

CARRON. Non insisto nell'emendamento.

ORLANDO. Desidererei sapere perché c'è tutta questa fioritura di vocaboli quali « prigionia », « captività », « detenzione », ecc.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Stavo per dirlo anch'io...

PAGLIUCA. Mi sembra improprio adoperare il verbo « sanzionare »; propongo, quindi, questa dizione: « Sono validi soltanto per il periodo di detenzione accertato », altrimenti si potrebbe dar luogo ad una errata interpretazione.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La ragione di questo provvedimento è chiaramente espressa nella relazione scritta: del personale civile fu catturato in Africa Orientale e rinchiuso in veri e propri campi di prigionia; furono catturati,altresì, dei lavoratori che si trovavano in Africa Settentrionale, ma costoro furono lasciati in libertà dopo un interrogatorio e considerati vincolati soltanto sulla parola, di modo che, specialmente dopo l'8 settembre, poterono dedicarsi ad attività lavorative per conto proprio.

Quindi, si determinarono due diverse situazioni: una, che riguarda coloro che erano in Africa Orientale: e costoro furono rinchiusi in campi di prigionia veri e propri; l'altra, che riguarda i lavoratori che si trovarono in Africa Settentrionale: e costoro furono prigionieri soltanto nominalmente, perché poterono dedicarsi a lavoro per conto proprio. La relazione dice, nel commentare l'articolo 3 del disegno di legge, che alcuni distretti, male interpretando le disposizioni ministeriali, diedero gli assegni anche a coloro che erano stati in Africa Settentrionale.

Il commento dice chiaramente che la disposizione dell'articolo 3 è intesa a sanzionare, per ovvî motivi di opportunità, i pagamenti a titolo di assegni di prigionia che alcuni distretti, per erronea interpretazione delle disposizioni ministeriali a suo tempo emanate, hanno eseguito in favore dei connazionali civili che vennero trattenuti in campi provvisori di concentramento dell'Africa Settentrionale e non in campi di prigionia veri e propri.

Sono d'accordo con l'onorevole Pagliuca sulla inopportunità di adoperare il verbo « sanzionare », ma quel che voglio mettere in rilievo è la differenza tra l'articolo 1 e l'articolo 3. L'articolo 1 parla di personale civile mantenuto in campi di prigionia veri e propri, mentre l'articolo 3 parla di personale rinchiuso in campi provvisori di concentramento. Tutta qui è la distinzione. È forse in relazione a questa distinzione che si è parlato di detenzione, per cui anch'io preferirei adoperare la dizione « permanenza accertata » e quindi acconsento alla modifica proposta.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per divisione. Pongo in votazione l'articolo 3 fino alle parole « concentramento provvisori ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Pagliuca:

« *Sostituire le parole*: sono validi, *alle parole*: sono sanzionati ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della parola « soltanto », proposto dallo stesso onorevole Pagliuca.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo che tende a sostituire le parole « detenzione accertata » con le parole « permanenza accertata ».

ORLANDO. Propongo che anziché « permanenza accertata », si dica « accertata permanenza in detti campi ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Aderisco alla proposta dell'onorevole Orlando.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la sostituzione delle parole « di detenzione accertata » con le altre « di accertata permanenza in detti campi ».

(*È approvata*).

L'articolo 3 risulta, pertanto, così modificato:

« I pagamenti già effettuati, a titolo di assegni di prigionia, da parte dell'Amministrazione militare italiana, ai connazionali civili già dipendenti dalle ditte ed organizzazioni private indicate all'articolo 1, poi catturati dalle Forze armate delle Nazioni Unite e rinchiusi in campi di concentramento provvisori, sono validi per il periodo di accertata permanenza in detti campi ».

Passiamo all'articolo 4:

« Il personale di cui all'articolo 1, deceduto dopo la cattura o disperso, ha diritto al trattamento economico previsto dalla presente legge sino alla data della morte accertata o della dichiarazione di irreperibilità, e comun-

que non oltre il 28 febbraio 1947 per i militarizzati scomparsi nello scacchiere balcanico e non oltre il 30 luglio 1946 per i militarizzati dispersi negli altri scacchieri operativi. Saranno ammessi a fruirne gli aventi diritto a titolo successorio, salvo ogni eventuale loro ulteriore titolo a liquidazione di assegni di pensione di guerra, secondo le norme vigenti ».

Il relatore ha proposto di sostituire l'intero articolo 4 con una delle due formulazioni di cui ha dato egli stesso lettura.

PAGLIUCA. Approvo l'emendamento proposto dal relatore, perché è chiaro che chi è deceduto non ha più alcun diritto. È necessaria l'esistenza in vita per avere dei diritti. Propongo, però, per evidenti motivi, la posposizione della parola « deceduto » a quella di « disperso ».

CARRON. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo: « Al personale di cui all'articolo 1 vengono estesi i beneficî contemplati dalle norme vigenti per i grandi invalidi e mutilati di guerra ». Questa mia proposta parte dalla considerazione che durante la discussione dei beneficî di guerra si è parlato di « militarizzati » inquadrati effettivamente nelle forze armate, ad esempio i sellai, ecc., ma non si è mai fatto il minimo cenno a costoro di cui oggi ci stiamo occupando; e poiché, con la presente legge, essi vengono equiparati ai militarizzati, dato che sono stati prigionieri, non vedo perché, concedendo loro dei beneficî di natura economica, dovremmo privarli degli altri beneficî accordati ai militarizzati.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento proposto dall'onorevole Carron è profondamente innovatore e comporta un onere per il quale è necessario reperire i fondi.

CARRON. Non ci sono oneri. Si tratta soltanto di estendere a questa categoria alcuni beneficî concessi già ai prigionieri di guerra, ai grandi invalidi, eccetera, quali la preferenza nei concorsi delle amministrazioni dello stato, ecc. In sostanza, noi dobbiamo dire che questa gente deve essere considerata alla stessa stregua dei militarizzati.

ROVEDA. Mi permetto di fare alcune riserve sulle considerazioni dell'onorevole Carron. Anzitutto abbiamo già visto che costoro vanno divisi in due categorie, perché vi sono di quelli che hanno potuto lavorare per conto proprio, pur essendo internati; inoltre, si deve considerare che fra costoro si trovano vecchi, donne e bambini, che non mi sembra possano essere riconosciuti come combattenti. Bisognerebbe, per lo meno, fare delle distinzioni, ed allora la cosa non è poi così semplice!

COPPI ALESSANDRO. Condivido sostanzialmente l'opinione del collega Roveda. La questione che solleva il collega Carron è veramente molto seria e grave, e mi pare che prendere una deliberazione in senso affermativo in questa sede possa essere, per lo meno, imprudente. Vorrei ricordare che questo disegno di legge ha un suo scopo, che è ben determinato nel titolo, dove si parla di trattamento economico ad un determinato personale. Sostanzialmente si tratta, come ha detto il collega Roveda, di personale che non era militarizzato nel senso vero e proprio della parola, ma si trovava in diversa condizione, nel quale erano compresi vecchi, donne e bambini, alle dipendenze di ditte private o di enti, che, a causa degli eventi bellici, è rimasto rinchiuso per un periodo più o meno lungo di tempo in campi di concentramento, dove è stato trattato alla stregua dei prigionieri di guerra. Ora, voler considerare costoro alla stessa stregua degli ex combattenti, significa porre un problema che non mi pare sia il caso di risolvere in questa sede.

CARIGNANI. Condivido anch'io l'opinione che non si possa identificare la situazione giuridica, morale e spirituale di questi lavoratori occasionali che si sono trovati a dover subire una situazione determinata da avvenimenti bellici, con quella, ad esempio, del militarizzato che compie un atto di volontà, accetta la militarizzazione, accetta i rischi di una situazione particolare che si equipara a quella di coloro che combattono o prestano servizio sotto la disciplina dell'esercito combattente. Il personale di cui si occupa non ha mai assunto obblighi e responsabilità di tale natura. L'estensione a questa categoria dei beneficî previsti per i combattenti dovrebbe, poi, rientrare nel quadro di tutta la nostra legislazione a favore dei combattenti, mutilati, ecc.

Mi sembra che veramente si vada al di là della portata del provvedimento che deve tendere a fare soltanto opera di giustizia dal punto di vista economico, ma che non deve entrare nel merito e nella valutazione dell'*animus* di coloro che prestarono servizio in quel determinato momento con i vincoli e le conseguenze di carattere giuridico.

Prego, perciò, l'onorevole Carron di non insistere, tanto più che lui stesso era perplesso sulla possibilità della estensione di

questi diritti alle categorie di cui ci occupiamo.

CARRON. In conclusione, con il mio emendamento non si verrebbe a dire che una cosa: che il periodo di prigionia è equiparato, anche dal punto di vista giuridico, al periodo di prigionia dei militari e dei militarizzati. Quanto poi a parlare di bambini e di donne, non è esatto quel che dice l'onorevole Roveda, perché coloro che devono beneficiare del provvedimento sono chiaramente elencati: si tratta di gente ben qualificata.

CARIGNANI. Questo è vero.

CARRON. Vi ricordo che quando si discusse sul trattamento da riservare ai combattenti e sui loro diritti, fu sollevata addirittura una questione per gli operai che lavoravano negli opifici soggetti a bombardamento. Si disse che « coloro che sono soggetti a bombardamenti di guerra nel territorio metropolitano sono equiparati ai combattenti ». Mi pare, quindi, che questi operai che sono stati addirittura internati abbiano fatto qualche cosa di più.

PIETROSANTI, *Relatore*. Anch'io sono di parere contrario all'emendamento del collega Carron perché esso investe un problema di vasta portata, non semplicemente dal punto di vista morale, ma anche dal punto di vista economico, e creerebbe una quantità di questioni economiche che non si potrebbero oggi valutare.

Se il collega Carron lo ritiene, potrà preparare una proposta di legge che noi saremo ben lieti di esaminare. Pertanto, mi associo agli onorevoli Coppi e Carignani per esprimere il mio parere contrario.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per riepilogare: sono stati presentati due emendamenti, uno dal relatore e l'altro dall'onorevole Carron.

Quanto all'emendamento presentato dal relatore, debbo far notare che la dizione da lui proposta non può essere condivisa da me. Egli propone: « Al personale di cui all'articolo 1, deceduto dopo la cattura o disperso succedono gli eredi legittimi nel diritto del trattamento economico... ». A me pare che qui non si debba confermare un diritto alla successione, perché questo diritto è già contemplato nel Codice civile a favore degli eredi legittimi o testamentari; quel che la legge qui vuol dire è che quel diritto spetta fino alla data della morte accertata o della dichiarazione di irreperibilità e comunque non oltre il 28 febbraio 1947 per i militarizzati e scomparsi nel settore balcanico, e non oltre il 30 luglio 1946 per i militarizzati dispersi negli altri scacchieri.

E vuol dire ancora qualcosa di più: salvo ogni eventuale loro diritto a pensione di guerra. Il che significa che quel che viene percepito dagli eredi a titolo di pensione di guerra *jure proprio* non va confuso con quello che spettava al loro dante causa, e che passa ad essi *jure successionis* e quindi fa parte del patrimonio degli eredi.

Concordo nel non ritenere esatta la formulazione dal punto di vista giuridico, perché si parla di personale deceduto e, logicamente, i morti non hanno diritti da far valere; pertanto propongo che l'articolo 4 sia modificato in questo senso: « Agli eredi e agli aventi causa del personale di cui all'articolo 1 disperso o deceduto dopo la cattura spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge fino... (ecco il concetto che dobbiamo affermare nella legge, perché il diritto della successione è già sancito nel Codice civile: ho creduto di indicare anche gli aventi causa, perché bisogna tener conto del testamento) ... alla morte accertata o alla dichiarazione di irreperibilità e comunque non oltre... ecc. ».

Così è fatto salvo ogni loro ulteriore titolo a liquidazione di assegni per pensione di guerra, secondo le norme vigenti.

COPPI ALESSANDRO. Io mi domando come noi possiamo dire che il trattamento economico previsto dalla presente legge spetta agli eredi e agli aventi causa. Gli eredi e gli aventi causa hanno un diritto attraverso un diritto altrui, ma non è un diritto loro!

PRESIDENTE. Allora aggiungiamo « per diritto di successione ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La dizione usata da me è tale perché parte dal presupposto che gli eredi abbiano diritto per successione; questo va da se. È un presupposto, non dev'essere detto: è regolato dal Codice civile.

Ma io dico questo: il trattamento economico che noi facciamo al personale è qualche cosa che entra nel suo patrimonio, ed entrando nel suo patrimonio spetta per legge agli eredi, agli aventi causa, ai legatari: noi non dobbiamo regolare la successione. Noi dobbiamo dire soltanto che a questi eredi spetta solo fino a una determinata epoca, perché, trattandosi di decesso o dispersione la cui data non può essere rigorosamente accertata, noi stabiliamo i termini entro cui il trattamento stesso viene concesso. E, per togliere qualsiasi dubbio che questo trattamento di cui godono come eredi possa confondersi col

trattamento economico di cui godono come superstiti, noi diciamo che « è fatto salvo l'ulteriore trattamento economico ».

Questa, e non altra, è la ragione della legge.

CARRON. Ritiro il mio emendamento.

PIETROSANTI, *Relatore*. Vorrei spiegare che nella formulazione del mio articolo è chiaramente sancito il diritto quesito del deceduto dal momento in cui egli venne fatto prigioniero fino al momento della morte. Stabilito inequivocabilmente questo diritto, in esso succedono gli eredi. Ecco perché la formulazione da me proposta mi sembra più precisa di quella proposta dall'onorevole rappresentante del Governo.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma già la legge sancisce questo diritto.

PIETROSANTI, *Relatore*. Ma noi stabiliamo che il diritto viene acquisito dal momento in cui quel personale è stato catturato fino al momento in cui è deceduto o è stato dichiarato disperso.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Da ogni legge sorge un diritto: quando il diritto già esiste, evidentemente è superfluo riaffermarlo in una nuova legge.

ROVEDA. Anche a me sembra superfluo, in quanto il disperso per eventi bellici è considerato avente diritto a tutto: che sia stato fatto prigioniero o altro, è tuttavia un disperso per eventi bellici e quindi ha quei diritti.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio notare che il mio emendamento lo dice egualmente, sia pure implicitamente; certo è che noi, come ho già detto, non possiamo, in una nuova legge, riaffermare un diritto che il cittadino ha già in virtù di un'altra legge.

PIETROSANTI, *Relatore*. Ritengo di aver sollevato una questione sulla formulazione di un articolo che non andava e che una formulazione più esatta sia stata trovata: che questa formulazione sia quella proposta dal relatore o quella proposta dal rappresentante del Governo non importa. Ciò che interessa è che si sia servita la causa di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiarita la questione, passiamo alla votazione dell'articolo 4, nella formulazione proposta dal rappresentante del Governo, che è la seguente:

« Agli eredi e agli aventi causa del personale di cui all'articolo 1 disperso o deceduto dopo la cattura spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge fino alla data della morte accertata o della dichiarazione di irreperibilità e comunque non oltre il 28 febbraio 1947 per i militarizzati scomparsi nello scacchiere balcanico e non oltre il 30 luglio 1946 per i militarizzati dispersi negli altri scacchieri operativi.

È fatto salvo ogni loro ulteriore titolo a liquidazione di assegni di pensioni di guerra secondo le norme vigenti ».

CARIGNANI. Propongo che si dica « diverso titolo », perché « ulteriore titolo » presuppone un titolo che viene successivamente.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto questa modifica.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dal rappresentante del Governo, con la modifica suggerita dall'onorevole Carignani e accettata dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

« È fatto obbligo alle Amministrazioni militari di ricuperare e versare in entrata del Tesoro le somme a suo tempo depositate dalle ditte ed organizzazioni di cui all'articolo 1 — a titolo di garanzia — presso gli uffici del Commissariato per le emigrazioni e la colonizzazione, o presso istituti bancari, per le spese relative al viaggio di rimpatrio dei lavoratori sino al luogo di residenza, a norma dei contratti collettivi di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese private ».

(*È approvato*).

ART. 6.

« La maggiore spesa di complessive lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge verrà fronteggiata per lire 100.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-1952 e per lire 100.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

DAL POZZO. Noi ci dichiariamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI